Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 3 febbraio — Numero 27

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto in data 2 corrente mese, ha nominato commissario del Governo per la città di Messina il cav. Michele Ciampolillo.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e il regolamento generale universitario, approvati con Nostri decreti 9 agosto 1910, nn. 795 e 796;

Veduto il regolamento speciale per la Facoltà di lettere e filosofia approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Veduto i Regi decreti 6 agosto 1880, n. 5595, serie 2ª e 29 maggio 1881, n. 248;

Veduta la legge 7 luglio 1907, n. 439 e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 16 aprile 1908, n. 210 e modificato con Nostro decreto 23 settembre 1909, n. 759;

Sentito il parere del Consiglio superiore d'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Riconosciuta la convenienza di rendere possibile il conseguimento di speciali diplomi di abilitazione all'insegnamento di singole lingue e letterature straniere;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Facoltà di lettere e filosofia, ove esista l'insegnamento ufficiale di una o più lingue e letterature moderne straniere, con i relativi lettorati, si conferiscono anche i diplomi per l'insegnamento di ciascuna delle dette lingue e letterature.

Art. 2.

Lo studente di lettere, che abbia prescelto il quadro delle materie relative agli studi di filologia moderna, giusta l'art. 10 del regolamento speciale per la Facoltà di lettere e filosofia, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 808, e modificato con Regio decreto in data 9 novembre 1919, n. 2251, ed abbia seguito un corso triennale di una lingua e letteratura straniera, superando gli esami speciali relativi, e seguite le esercitazioni del lettore, ove la sua dis-

sertazione di laurea abbia avuto per oggetto la lingua e la letteratura suddetta, ovvero, per chi aspira al diploma di francese e di spagnuolo, le letterature neo-latine, potrà, dopo la laurea in lettere e senza dover seguire ulteriori corsi, conseguire il diploma per l'insegnamento della lingua e letteratura di cui trattasi sostenendo le seguenti prove:

1° una composizione scritta nella lingua straniera, su tema prescelto dalla Commissione, da svolgere in tempo non maggiore di sei ore;

2° una lezione orale nella lingua straniera, su tema assegnato un giorno prima dalla Commissione, e della durata almeno di 40 minuti.

Art. 3.

Chi sia laureato in lettere o filosofia e non si trovi nelle condizioni esposte nell'articolo precedente, potrà conseguire il diploma suddetto prendendo iscrizione per un nuovo anno di corso e purchè durante esso frequenti:

1° un corso della lingua e letteratura straniera in cui intende ottenere il diploma;

2° un corso di storia comparata delle lingue classiche e neolatine o di storia comparata delle letterature neo-latine o di altra lingua e letteratura straniera, a sua libera scelta;

3° le esercitazioni di lettorato relative alla lingua e letteratura per la quale intende conseguire il diploma d'abilitazione.

Nel caso che lo studente abbia già seguito per un biennio un corso di quelli indicati al n. 2 del presente articolo, la Facoltà potrà, sopra domanda dell'interessato, sostituirvi altro insegnamento.

Art. 4.

L'esame per il conseguimento del diploma per gli studenti di cui all'articolo precedente consisterà, oltre che nelle prove elencate nell'art. 2, in una dissertazione di diploma riguardante la lingua e la letteratura straniera, per la quale l'abilitazione è richiesta, ovvero, se si tratta del diploma di francese o spagnuolo, le letterature neo-latine.

Art. 5.

Le Commissioni per gli esami speciali e per quelli di diploma sono formate secondo le norme del regolamento generale universitario.

Art. 6.

Le tasse d'iscrizione, la soprattassa di esame e la tassa di diploma sono eguali a quelle stabilite rispettivamente per la iscrizione per gli esami speciali e di laurea e per il diploma nelle Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 7.

Le norme di cui ai precedenti articoli saranno applicate, anche nella sezione per l'abilitazione all'insegnamento di lingue e letterature straniere moderne creata presso la R. Accademia scientifico letteraria di Milano con Regio decreto 6 agosto 1880, n. 5595, serie seconda, le disposizioni del quale, in quanto siano contrarie o difformi da quelle del presente decreto, sono abrogate.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 1 del regolamento 26 aprile 1908, n. 210, che disciplina gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, il diploma di lingue e letterature straniere, da rilasciarsi in virtù delle norme contenute nel presente decreto, è equivalente al diploma di secondo grado rilasciato secondo il regolamento succitato.

Art. 9.

La sezione dell'Accademia scientifico letteraria di Milano, di cui all'art. 7 del presente decreto, continuerà a conferire, con le norme del R. decreto 29 maggio 1881, n. 248, i diplomi di abilitazione di primo grado all'insegnamento delle lingue straniere, giusta l'art. 4 del cennato regolamento 16 aprile 1908, n. 210, modificato con Regio decreto 23 settembre 1909, n. 759.

Art. 10.

Nulla è innovato per quanto concerne gli esami di abilitazione di primo e di secondo grado da tenersi presso la Facoltà di filosofia e lettere e presso l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, in conformità degli articoli 2, 6 e seguenti del citato regolamento 16 agosto 1908, n. 210.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1919, sul decreto che revoca il signor Giovanni Cossa-Fais dalla carica di sindaco di Villanova Truschedu (Cagliari).

SIRE!

Il signor Giovanni Cossa-Fais, sin da quando fu eletto sindaco del comune di Villanova Truschedu (1914), si era alienato per il contegno autoritario la fiducia del Consiglio comunale, il quale, a distanza di pochi mesi dalla nomina, lo aveva revocato dalla carica con deliberazione che era stata però annullata per vizio di forma

Nel frattempo il sindaco Cossa veniva richiamato a prestare servizio militare, ma subito dopo l'avvenuto congedo ricominciarono gli antichi contrasti. Il Consiglio comunale allora con tre successive deliberazioni del 22 febbraio, 15 marzo e 4 aprile 1919 ne pronunziava la revoca, raggiungendo nella votazione non la speciale maggioranza richiesta dalla legge, ma soltanto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

In tali condizioni, per scongiurare la crisi che si renderebbe inevitabile nell'amministrazione del Comune, e per togliere la civica azienda dallo stato di paralisi in cui i dissensi interni l'hanno condotta con grave malcontento della popolazione, si rende indispensabile pronunziare d'ufficio, ai sensi del 4° comma dell'art. 149 della legge comunale e provinciale, la revoca del signor Giovanni Cossa-Fais dalla carica di sindaco di Villanova Truschedu.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 3 novembre 1919, provvede l'unito schema di decreto, che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che essendosi il Consiglio comunale di Villanova Truschedu pronunziato sulla proposta di revoca del sindaco signor Cossa Fais Giovanni, con tre successive deliberazioni prese a termini di legge, di cui la terza ha ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è il caso di provvedere d'ufficio alla revoca stessa, per avere il predetto sindaco perduta la stima e la fiducia della quasi totalità della rappresentanza comunale, la quale, ostacolata da lui nell'esercizio delle sue funzioni, non intende tollerare le arbitrarie imposizioni che sono causa de l'anormale funzionamento della civica azienda, con palese malcontento della popolazione.

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giovanni Cossa-Fais è revocato dalla carica di sindaco di Villanova Truschedu.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pasiano di Prato (Udine).

SIRE!

Il contegno del sindaco e degli altri consiglieri del comune di Pasiano di Prato durante l'invasione nemica ha dato luogo nella popolazione ad un senso di vivo malcontento verso di essi.

Per tale fatto e per una scissione esistente da tempo fra i rappresentanti delle due frazioni del capoluogo, sopra venti consiglieri assegnati per legge (dei quali due erano defunti ed uno decaduto perchè mai intervenuto alle sedute), ben quindici rassegnarono nel luglio scorso, le dimissioni.

Il prefetto dovette affidare la temporanea gestione dell'Ente ad un suo commissario ed ora, occorrendo, d'altra parte, dare all'amministratore straordinario sufficienti poteri che lo mettano in grado di provvedere sugli affari che interessano il Comune e che si trovano per causa della guerra e dei passati amministratori nel più grave abbandono, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 22 dicembre 1919, n. 2201, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pasiano di Prato, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Antonio Candiago è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 gennaio 1907, con cui il Consiglio provinciale di Porto Maurizio stabilì d'inscrivere tra le strade provinciali la rotabile consortile Bordighera-Borghetto-Vallebona, della lunghezza di circa quattro chilometri;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta mette in comunicazione i due importanti abitati di Borghetto San Nicolò e di Vallebona con Bordighera e con quella stazione ferroviaria, riuscendo così di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della maggior parte della Provincia;

Che pertanto la detta strada riveste i caratteri di cui all'art. 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 14 della citata legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada consortile Bordighera-Borghetto-Vallebona, lunga circa 4 chilometri, è classifica a tra le provinciali di Porto Maurizio.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 dicembre 1915, con cui il Consiglio provinciale di Pavia ha stabilito d'inscrivere fra le proprie provinciali la strada comunale che da Port'Albera va a Stradella;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia della citata deliberazione, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che la strada di cui si tratta è percorsa da traffico continuo ed intenso svolgentesi coi paesi dell'oltre Po pavese, circondanti la zona di Stradella, importante centro vinicolo della regione; che inoltre essa fa capo alla stazione di Stradella ed alla importante provinciale Genova-Piacenza e costituisce un complemento delle provinciali scorrenti in quella zona, per cui riveste i caratteri voluti dall'art. 13, lettera *d*) della legge sui lavori pubblici, per essere dichiarata provinciale;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le provinciali di Pavia la strada

intercomunale che da Port'Albera va a Stradella, della lunghezza di m. 2800.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Mantenimento in vigore della dichiarazione con la Francia 18 agosto-1° settembre 1917 sulla competenza penale militare finchè durerà lo stato di guerra in Italia.

Su tale questione furono scambiate fra l'Ambasciata di Francia a Roma e il Ministero degli affari esteri le due note seguenti:

« Par sa lettre du 12 octobre, le comte Sforza, sous secrétaire d'Etat au Ministère des affaires étrangères a bien voulu faire connaître à l'ambassadeur de France que le Gouvernement Royal acceptait qu'il fut décidé par un échange de notes entre le Ministère Royal des affaires étrangères et l'Ambassade de France à Rome, que les déclarations sur la juridiction des tribunaux militaires italiens et français des 18 août-1.er septembre 1917; resteraient en vigueur tant que durerà l'état de guerre en Italie.

« Le Gouvernement français, saisi de cette proposition, y donne son adhésion.

« En portant cette décision à la connaissance du Ministère Royal des affaires étrangères, l'Ambassade de France serait reconnaissante à ce dernier de bien vouloir lui confirmer l'accord du Gouvernement italien ».

« Il R. Ministero degli affari esteri nel segnare ricevuta della nota verbale dell'Ambasciata di Francia del 24 novembre 1919, ha l'onore di prendere atto dell'adesione data dal Governo francese alla proposta di far rimanere in vigore, fino a che durerà lo stato di guerra in Italia, le dichiarazioni sulla giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi del 18 agosto-1° settembre 1917.

« Dal canto suo il R. Ministero degli affari esteri conferma alla Ambasciata di Francia l'adesione del Governo italiano all'accordo suindicato ».

N. B. — *Tali note furono pubblicate il 19 gennaio u. s., nel* Journal Officiel.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista l'ordinanza del R. Governatorato della Venezia Giulia 1° febbraio 1919;

Vista l'ordinanza del Commissariato generale civile 8 ottobre 1919;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere per ragioni di interesse pubblico nel modo più efficace e nella più larga misura consentita, alle gravi conseguenze della crisi delle abitazioni, disciplinando l'occupazione delle case, delle abitazioni e dei locali di affari in Trieste e territorio con nuovi opportuni provvedimenti che integrino quelli in corso di esecuzione riguardanti le derequisizioni;

ORDINA:

Art. 1.

Indipendentemente da qualsiasi altra eventuale denuncia precedentemente eseguita, è fatto obbligo di denunciare al Commissariato civile di Trieste e territorio, Via 30 ottobre, n. 7 (pianoterra), tutti i locali di qualsiasi specie, tanto ammobiliati che vuoti, non usufruiti in tutto o in parte, sia perchè non affittati o subaffittati da alcuno, sia perchè il proprietario, l'inquilino od il subinquilino sono assenti da Trieste, sia perchè lasciati in custodia dal proprietario od inquilino a persone di fiducia o parenti, anche se questi abitano nei locali custoditi.

Art. 2.

L'obbligo della denuncia incombe:

a) all'amministratore dello stabile;

b) in difetto di esso al proprietario od al sublocatario;

c) in difetto di questi, al portinaio od a chiunque altro ne abbia la consegna o la custodia.

Art. 3.

La denuncia deve farsi tanto per i locali che non sono usufruiti al momento in cui entra in vigore la presente Ordinanza, quanto per quelli che in seguito non venissero usufruiti, per il successivo verificarsi delle circostanze indicate all'art. 1 di questa Ordinanza.

Tale denuncia deve eseguirsi a mezzo di apposita scheda che, a tal fine, gli interessati dovranno ritirare gratuitamente presso il Commissariato civile di Trieste e territorio a cominciare dal 6 febbraio in poi.

La scheda, debitamente riempita, deve essere firmata in modo leggibile dal denunciante, con la indicazione chiara e precisa del suo recapito e restituita al suddetto Commissariato nel perentorio termine di giorni quindici, e precisamente dal 6 al 21 febbraio prossimo, pei locali che trovansi attualmente nelle condizioni previste dall'art. 1.

Pei locali che verranno in seguito a trovarsi nelle condizioni stesse, la denuncia dovrà eseguirsi, con le identiche modalità, entro il termine di dieci giorni dalla data in cui verranno a verificarsi le ripetute condizioni:

Art. 4.

Indipendentemente dalla denuncia da farsi dalle persone cui al precedente articolo 2, il commissario generale civile procederà, a mezzo di appositi ispettori, allo accertamento delle eventuali omissioni di denuncie e della regolarità di quelle eseguite.

Tale accertamento verrà iniziato il giorno successivo a quello in cui scade il termine utile per la denuncia, e cioè il 22 febbraio prossimo.

Art. 5.

I locali comunque non usufruiti, anche in seguito a derequisizione, non potranno essere affittati senza il nulla osta rilasciato per iscritto dal commissario civile di Trieste al proprietario od all'amministratore.

Parimenti nessun contratto di subaffitto di locali in genere può essere stipulato senza il previo consenso del predetto Commissario.

Il nulla osta deve essere richiesto anche nel caso in cui ad un inquilino di locali che lascia liberi, subentri immediatamente altro inquilino o subinquilino.

Per qualsiasi contratto di affitto o di subaffitto stipulato senza previa denuncia al Commissariato civile di Trieste e senza il nulla osta dell'ufficio stesso, il locatore ed il locatario sono passibili di una multa fino al doppio dell'annualità di fitto pattuito.

Inoltre il contratto è considerato nullo e l'inquilino o subinquilino saranno sottoposti a sloggio. Lo sloggio in tale caso viene ordinato ed eseguito dal competente giudizio sulla base di una determinazione dell'autorità politica di 1ª istanza.

Art. 6.

Il consenso di cui al precedente articolo deve essere negato:

a) se risulti che l'affittuario ha già in affitto od in subaffitto altri locali rispondenti ai suoi bisogni;

b) se la misura della pigione richiesta per l'affitto o subaffitto di appartamenti vuoti superi del 20 0/0 quella pagata a 30 ottobre 1918 al ragguaglio alla pari in lire.

Art. 7.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza servizio, non può percepire una mercede superiore al doppio della pigione che egli paga. Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo d'affitto, in relazione ai locali subaffittati, il Commissariato civile di Trieste la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti e visitati i locali se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

Art. 8.

È vietato far dipendere l'affitto di locali in genere dall'acquisto o dall'affittanza del mobilio contenuto negli stessi o che serve per ammobigliarli.

Le pattuizioni che avranno per oggetto tale mobilio sono considerate nulle e non avvenute e le parti contraenti possono ripetere quanto avessero prestato per l'adempimento delle pattuizioni stesse.

Le disposizioni di questo articolo non hanno vigore per i locali che vengono sublocati insieme con i relativi mobili, in quanto siano stati denunciati, giusta l'art. 3 della presente ordinanza, quali locali mobigliati, e per gli alberghi.

Art. 9.

Anche per la vendita, l'affitto o subaffitto, ed in genere per l'alienazione dei mobili di arredamento, in dipendenza di contratti di affitto o subaffitto di locali, è necessaria l'autorizzazione scritta dal Commissariato civile di Trieste e territorio. In mancanza sarà provveduto in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 10.

È parimente vietato ogni compenso per la concessione di affitti o subaffitti, ad eccezione di quello dovuto a mediatori di professione in conformità alle consuetudini. Un'azione giudiziale di mediatori, non professionali, per titolo di provvigione, è inammissibile.

Art. 11.

In nessun caso e per nessun motivo i proprietari o gli amministratori di stabili possono tenere sfitti o non usufruiti locali e quartieri.

In caso di ingiustificato rifiuto d'affittanza da parte delle persone suaccennate, il commissario civile di Trieste e territorio è autorizzato a requisire i locali e quartieri sfitti o non usufruiti, tenendo i medesimi a disposizione dei richiedenti, fissandone il prezzo di affittanza sulla base del prezzo pagato in corone prima della guerra, convertito in lire alla pari, e coll'eventuale aumento consentito dalle disposizioni della presente Ordinanza o, in mancanza di queste, in base al prezzo usuale per gli affitti in Trieste, e di appigionarli al richiedente per conto e nome dei proprietari o locatari.

I proprietari od amministratori non possono opporsi alla requisizione suddetta, ma hanno soltanto diritto di convenire l'inquilino dinanzi alla Commissione arbitrale cui all'art. 10 dell'Ordinanza del Comando supremo del 23 maggio 1919, n. 03169, entro il perentorio termine di un mese dall'inizio dell'affittanza, ove ritengano il prezzo d'affitto fissato dal commissario civile di Trieste non corrispondesse al vero valore di locazione dei locali requisiti.

Art. 12.

È in facoltà del commissario civile di Trieste e territorio, allo scopo di requisirli e metterli a disposizione dei richiedenti, come al precedente articolo, di provvedere pure, ove occorra, allo sgombero totale o parziale dei locali ammobigliati, non usufruiti, perchè di proprietà od affittati a persone da lungo tempo assenti da Trieste, ed alla custodia dei mobili, col concorso di un curatore dell'assente da nominarsi dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 13.

Sono ritenuti contravventori alla presente ordinanza anche gli inquilini, subinquilini e tutte le altre persone che in qualunque modo cooperano ad eludere le disposizioni sopra contemplate.

Art. 14.

L'autorità di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare la stretta osservanza della presente Ordinanza e di denunciare al commissario civile di Trieste le eventuali contravvenzioni.

Art. 15.

Le trasgressioni alle disposizioni cui alla presente Ordinanza, sono punite dal commissario civile per la città di Trieste e territorio con l'arresto fino a quattordici giorni, oppure con una multa, la quale, per le trasgressioni all'art. 3, è di L. 300 fino a L. 5000, e per quelle agli articoli 5, 7, 8, 9, 10 è di L. 600 fino a L. 10.000.

Art. 16.

La presente ordinanza ha piena ed immediata esecuzione nel giorno stesso della sua pubblicazione nel giornale ufficiale.

Trieste, 27 gennaio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	80.01	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.35	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,61 — Londra 55,23 — Svizzera 279,75 — New York 15,78 — Oro 218,97.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 30 novembre 1919:

Bucca Salvatore — Loriga Natalino — Palladini Palladino — Pasquini Vincenzo — Simonangeli Giovanni, applicati di 2ª classe promossi applicati pi 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 4375.

È tolta la riserva di anzianità stata apposta alle promozioni dalla 2ª alla 1ª classe dei seguenti primi segretari (decreto Luogotenenziale 3 luglio e R. decreto 13 novembre 1919):

Macauda cav. Vincenzo — Galanti cav. uff. Romolo — Gambelli dott. Romeo — Colonna dott. Michele — Mercadante dott. Guido — Grossi cav. dott. Umberto — Maffei cav. dott. Alfredo — Jannarone cav. dott. Nicola — Roselli cav. Giulio — Trevis cavaliere Renato — Ravalli dott. Ferruccio — Corti Enrico — Zito cav. Gaetano — Bettazzi dott. Manrico.

Leris cav. dott. Guido, primo segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° dicembre 1919, con l'assegno annuo di L. 2450 oltre L. 42,50 mensili nette di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione		Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico			
	Gran Libro del Debito pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 % netto)	(*)	—	283,420,196 35
2	Consolidato 3 %	(*)	—	4,802,125 97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. A - Creazione 1902)	(*)	—	33,025,966 26
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,445,297 23
5	Consolidato 5 % netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860		—	679,578,675 —
				1,033,272,260 81
	Debiti redimibili.			
6	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*)	1960	4,834,900 —
7	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*)	1960	9,673,200 —
8	Id. 4.50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859)		1940	11,238,417 —
9	Id. 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800)		1940	62,463,165 —
				88,209,682 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
11	Obbligazioni . . 5 per % della ferrovia Maremmana (*Toscana* - 10 febbraio 1861) .	(*)	1959	1,892,625 —
12	id. . . 5 » % del prestito Blount (*Roma* - 11 aprile 1866)	(*)	1940	1,318,575 —
13	id. . . 3 » % della ferrovia di Cuneo 2ª emissione		1948	150,090 —
14	id. . . 3 » % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	3,057,720 —
				6,419,010 —
	Debiti perpetui.			
15	Debito feudale 3 % (*Modena* - 3 ottobre 1825)		—	13,963 37

al 31 dicembre 1919 (2° trimestre dell'esercizio 1919-920).

al 30 giugno 1919	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1919				Consistenza al 31 dicembre 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8,097,719,895 72	—	—	1) 1 06	1) 30 28	283,420,195 29	8,097,719,865 44
160,070,865 67	—	—	—	—	4,802,125 97	160,070,865 67
943,599,036 —	222 49	2) 6,356 85	—	—	33,026,188 75	943,605,392 85
721,006,605 11	—	—	3) 286 07	3) 6,357 11	32,445,011 16	721,000,248 —
13,591,573,500 —	—	—	4) 1,029,060 —	4) 20,581,200 —	678,549,615 —	13,570,992,300 —
23,513,969,902 50	222 49	6,356 85	1,029,347 13	20,587,587 39	5) 1,032,243,136 17	23,493,388,671 96
138,140,000 —	—	—	—	—	6) 4,834,900 —	6) 138,140,000 —
322,440,000 —	—	—	7) 118,800 —	7) 3,960,000 —	6) 9,554,400 —	6) 318,480,000 —
249,742,600 —	—	—	—	—	8) 11,238,417 —	249,742,600 —
1,249,263,300 —	—	—	9) 9,275 —	9) 185,500 —	8) 62,453,890 —	1,249,077,800 —
1,959,585,900 —	—	—	128,075 —	4,145,500 —	88,081,607 —	1,955,440,400 —
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
37,852,500 —	—	—	10) 14,825 —	10) 296,500 —	1,877,800 —	37,556,000 —
26,371,500 —	—	—	11) 7,856 25	11) 157,125 —	1,310,718 75	26,214,375 —
5,003,000 —	—	—	10) 1,605 —	10) 53,500 —	6) 148,485 —	6) 4,949,500 —
101,924,000 —	—	—	10) 35,580 —	10) 1,186,000 —	6) 3,022,140 —	6) 100,738,000 —
171,151,000 —	—	—	59,866 25	1,693,125 —	6,359,143 75	169,457,875 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligazioni 3 °/₀ della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	196,425 —
17	Id. 5 °/₀ della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,091,600 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1934 (**)	15,750 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 °/₀ della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	257,130 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligazioni ferrovie romane: 3 °/₀ delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3,408,525 —
22	Obbligazioni ferrovie romane: 3 °/₀ della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	332,11[illegible] 80
23	Obbligazioni ferrovie romane: 5 °/₀ della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,608,875 —
24	Obbligazioni ferrovie romane: 3 °/₀ delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	678,060 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 °/₀ per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,057,355 —
26	Obbligazioni 5 °/₀ per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 / emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934 / 1936 / 1944	804 275 —
27	Obbligazioni 5 °/₀ per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,414,575 —
28	Obbligazioni 5 °/₀ delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,435,075 —
29	Obbligazioni 5 °/₀ per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	189,375 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	84,480 —
			41,573 610 80
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 °/₀ a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,012 46
32	Debito 5 °/₀ a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,282 24
33	Rendita 3 °/₀ assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 41
34	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
35	Assegni 3 °/₀ alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2.726,227 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	1,033,272 260 81
	Debiti redimibili	83,203,682 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,419,010 —
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	41,573,610 80
	Debiti perpetui	2,726,227 19
	Totale	1,175,439,754 17

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 24 gennaio 1920.

Per il Direttore capo di ragioneria
DODI.

al 30 giugno 1919	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1919				Consistenza al 31 dicembre 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6,547,500 —	—	—	10) 2,130 —	10) 71,000 —	6) 194,295 —	6) 6,476,500 —
21,832,000 —	—	—	10) 4,900 —	10) 98,000 —	1,086,700 —	21,734,000 —
787,500 —	—	—	—	—	15,750 —	787,500 —
8,571,000 —	—	—	—	—	6) 257,130 —	5) 8,571,000 —
7,405,500 —	—	—	—	—	—	7,405,500 —
113,617,500 —	—	—	10) 56,385 —	10) 1,879,500 —	6) 3,352,140 —	6) 111,738,000 —
11,070,360 —	—	—	—	—	6) 332 110 80	6) 11,070,[illegible]60 —
32,177,500 —	—	—	10) 43,850 —	10) 877 000 —	1.565 025 —	31,300,500 —
22,602,000 —	—	—	10) 13,635 —	10) 454,500 —	6) 664,425 —	6) 22,147,500 —
868,578,500 —	—	—	—	—	6) 26.057,355	6) 868,578,500 —
16,085,500 —	—	—	7) 22,500 —	7) 450,000 —	781,775 —	15,635,500 —
28,291,500 —	—	—	—	—	1,414,575 —	28,291,500 —
108,701,500 —	—	—	—	—	5,435,075 —	108,701,500 —
3,787,500 —	—	—	10) 4,225 —	10) 84,500 —	185,150 —	3,703,0[illegible]0 —
3,520,000 —	—	—	7) 768 —	7) 32,000 —	83,712 —	3,488,000 —
1,253,575,360 —	—	—	148,393 —	[illegible],946,500 —	41,425,217 80	1,249,6[illegible]8,860 —
19,740,249 20	—	—	—	—	987,01[illegible] 46	19,740,249 20
21,005,644 80	—	—	—	—	1,050,282 24	21,005,644 80
3,141,747 —	—	—	—	—	94,252 41	3,141,747 —
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
63,710,310 27	—	—	—	—	[illegible],726,227 19	63,710,310 27
23,513,969,902 50	222 49	6,[illegible]56 85	1,029,347 13	20,587,[illegible]87 39	1,032,243,136 17	23,493,388,[illegible]71 96
1,959,585,900 —	—	—	128,075 —	4,145,5[illegible]0 —	88,081,607 —	1,955,4[illegible]0,400 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
171,151,000 —	—	—	59,866 25	1,693,12[illegible] —	6,359,143 75	169,457,875 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
1,253,575,360 —	—	—	148,393 —	3,946,500 —	41,425,217 80	1,249,628,860 —
63,710,310 27	—	—	—	—	[illegible],726,227 19	63,710,310 27
27,026,957,918 47	222 49	6,[illegible]56 85	1,365,681 38	30,372,712 39	1,174,074,295 28	26,996,591,562 93

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	22,251,701 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	7,900,449 53
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 °/₀ annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	18,031,586 65
4	Buoni del Tesoro a lunga scadenza 3.50 0/0 (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	533,225 —
5	Buoni del tesoro quinquennali creati con le leggi 21 marzo 1912, n. 1911 - 29 dicembre 1912, n. 1362 - 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 864 - 4 gennaio 1914, n. 1 - 16 luglio 1914, n. 683 e decreto legge 19 settembre 1915, n. 1436. . . .	1920	1,849,320 —
6	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto legge 5 maggio 1916 n. 505.	1919 e 1923	286,128,058 75
7	Buoni del tesoro speciali collocati all'estero	—	506,300,352 28
8	Crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti al tesoro.	—	358,844,500 —
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		1,201,839.193 21

Dalla Direzione generale del Tesoro - Roma, il 27 gennaio 1920.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	1,175,439,754 17
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1,201,839,193 21
TOTALE GENERALE	2,377,278,947 38

al 30 giugno 1919	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1919				Consistenza al 31 dicembre 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
807,680,357 86	—	—	296,254 —	(a) 5,454,255 06	21,955,447 —	802,226,102 80
216,450,672 —	—	—	87,096 19	(b) 2,386,197 18	7,813,353 34	214,064,474 82
515,188,189 92	—	—	170,987 01	(b) 4,885,343 28	17,860,599 64	510,302,846 64
15,235,000 —	—	—	68,600 —	(c) 1,960,000 —	464,625 —	13,275,000 —
46,233,000 —	—	—	—	—	1,849,320 —	46,233,000 —
5,722,561,175 —	61,837,158 75	(d) 1,236,743,175 —	3,920,570 —	(e) 78,411,400 —	344,014,647 50	6,880,892,950 —
11,148,501,000 —	28,889,703 60	(f) 657,485,400 —	—	—	535,190,055 88	11,805,986,400 —
8,057,490,000 —	16,944,524 09	(g) 338,890,481 86	—	—	375,789,024 09	8,396,380,481 86
26,529,339,394 78	107,671,386 44	2,232,119,056 86	4,543,507 20	93,097,195 52	1,304,967,072 45	28,669,361,256 12

Il Direttore generale del Tesoro
CONTI ROSSINI

GENERALE

al 30 giugno 1919	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1919				Consistenza al 31 dicembre 1919	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
27,026,957,918 47	222, 49	6,356 85	1,365,681 38	30,372,712 39	1,174,074,295 28	26,996,591,562 93
26,529,339,394 78	107,671,386 44	2,233,119,056 86	4,543,507 20	93,097,195 52	1,304,967,072 45	28,669,361,256 12
53,556,297,313 25	107,671,608 93	2,233,125,413 71	5,909,188 58	123,469,907 91	2,479,041,367 73	55,665,952,819 05

in aumento di Rendita L. 101,762,420 35

in aumento di capitale L. 2,109,655,505 80

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale . . . . Rendita L. 1 06 Cap. nom. L. 30 28

2) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendita consolidata 4.50 % netto in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Rendita L. 51 33 Cap. nom. L. 1,466 57

Detto, detto, nel 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 171 16 » » 4,890 28

Rendita L. 222 49 Cap. nom. L. 6,356 85

3) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per ricostituzione in consolidato 3.50 0[0 netto (1902) essendo cessato nell'ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza . . . Rendita L. 66 — Cap. nom. L. 1,466 67

Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 220 07 » » 4,890 44

Rendita L. 286 07 Cap. nom. L. 6,357 11

4) Rendita e capitale nominale di titoli annullati nel 1° *trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione . . . . Rendita L. 60 — Cap. nom. L. 1,200 —

Detto, detto durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 1,029,000 — Id. » 20,580,000 —

Rendita L. 1,029,060 — Cap. nom. L. 20,581,200 —

5) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	532,407	17,835	28,684	31,381	103,378	713,685
id. al portatore	1,885,487	26,218	85,035	—	6,482,903	8,479,643
id. miste	7,455	27	472	—	—	7,954
Assegni provvisori nominativi	19,606	711	3,464	10,133	—	33,914
id. id al portatore	1,438	75	435	—	—	1,948
	2,446,393	44,866	118,090	41,514	6,586,281	9,237,144

	Ammontare della rendita					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	133,179,137 —	3,232,365 —	25,740,228 50	32,430,405 —	150,317,080 —	344,899,215 50
id. al portatore	149,236,797 50	1,566,564 —	7,229,299 —	—	528,232,535 —	686,265,195 50
id. miste	977,991 —	2,232 —	50,277 50	—	—	1,030,500 50
Assegni provvisori nominativi	25,010 65	873 90	5,869 76	14,606 16	—	46,360 47
id. id. al portatore	1,259 14	91 07	513 99	—	—	1,864 20
	283,420,195 29	4,802,125 97	33,026,188 75	32,445,011 16	678,549,615 —	1,032,243,136 17

6) Le iscrizioni al nome vigenti al 31 dicembre 1919, sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3,50 % netto.	8,744	2,291,940 —	65,484,000 —
id. 3 % netto	230,517	5,300,277 —	176,675,900 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	5	75 —	2,500 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	1,976	29,640 —	988,000 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui . . .	8	120 —	4,000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria . .	230	3,450 —	115,000 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi.	4,525	67,875 —	2,262,500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	73	919 80	30,660 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni). .	4,402	66,030 —	2,201,000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula. .	22,248	1,233,600 —	41,120,000 —
	272,728	8,993,926 80	288,883,560 —

7) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

8) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0[0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7,526	1,079,896 50	253,521	10,158,520 50
Prestito Nazionale 5 0[0 netto (1916)	21,499	5,975,745 —	1,159,557	56,478,145 —
	29,025	7,055,641 50	1,413,078	66,636,665 50

9) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per cambio con altri titoli del consolidato 5 0[0 . . . . Rendita L. 8865 — Cap. nom. L. 177.300 —
Detto, detto nel *2° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 410 — Id. » 8,200 —

Rendita L. 9275 — Cap. nom. L. 185,500 —

10) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

11) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso per l'ammortamento.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

a) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento scaduta il 15 dicembre 1919, stanziata in bilancio ma non effettivamente corrisposta alla Società.
b) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nella rata semestrale di scadenza 1° gennaio 1920.
c) Importo dei buoni sorteggiati il 20 novembre 1919.
d) Aumento per buoni poliennali 5 0[0 alienati durante il 1° e 2° trimestre dell'esercizio 1919-920.
e) Diminuzione per buoni triennali della seconda emissione scaduti il 1° ottobre 1919.
f) Per altrettanti buoni del tesoro collocati in Inghilterra.
g) Per ulteriori crediti concessi al tesoro dal Governo degli Stati Uniti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 30).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	194392	52 50	Fornasero *Caterina*, Maria, Stefano, Anna, Teresa e *Vincenzo* di Stefano, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Fornasero, dom. a a Villafalletto (Cuneo)	Fornasero *Domenica Caterina*, Maria, Stefano, Anna, Teresa e *Domenico* di Stefano, minori, ecc., come contro
»	248703	2054 50	*Maioglio Giuseppa* fu Antonio, nubile, dom. a Torino. Vincolata	*Majoglio Caterina-Giuseppa* fu Antonio, ecc., come contro
»	169214	105 —	Fontana *Giuseppe* di Giovanni, dom. in Bassignana (Alessandria). Vincolata	Fontana *Carlo-Giuseppe* di Giovanni, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

Regia prefettura di Foggia

AVVISO DI CONCORSO
al posto di sanitario presso la colonia dei coatti di Tremiti

È aperto il concorso per titoli al posto di medico chirurgo per la colonia dei coatti di Tremiti con l'annuo assegno di L. 4000 lorde oltre L. 600 annue per indennità di disagiata residenza, L. 400 annue, per la tenuta dell'armadio farmaceutico, L. 300 annue per l'incarico di ufficiale sanitario.

Quest'ultima indennità può essere tolta nel caso in cui le isole di Tremiti venissero aggregate ad un Consorzio intercomunale a termini del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Il sanitario usufruisce dell'alloggio gratuito ed ha diritto alle indennità caroviveri in base alle norme vigenti.

I concorrenti dovranno far pervenire alla Prefettura di Foggia entro il 15 marzo 1920 le loro domande in carta da bollo da L. 1 corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato gli anni 45;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di buona condotta morale e politica di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

5° certicato di sana e robusta costituzione fisica rilasciata da un medico militare, o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario;

6° certificato attestante l'adempimento degli obblighi di leva;

7° diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia legale;

8° tutti i titoli che si riterranno utili a comprovare l'abilità scientifica e l'attitudine professionale.

In conformità del disposto del 3° comma dell'art. 47 del regolamento 15 luglio 1909, n. 541, per la carriera degli impiegati della Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e pel personale ad essa aggregata, la nomina è di competenza del Ministero dell'interno, sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal prefetto di Foggia secondo le norme del regolamento citato.

Il sanitario che avrà ottenuto la nomina ha i seguenti obblighi:

1° cura gratuita ai coatti ed ai tremitesi non abbienti;

2° residenza nella colonia dei coatti di Tremiti e prestazione della propria opera ad ogni richiesta del direttore;

3° cura della polizia sanitaria della colonia tanto nei tempi normali come quando si verificassero malattie infettive con tutti gli obblighi assegnati all'ufficiale sanitario comunale;

4° tenuta dell'armadio farmaceutico secondo le norme regolamentari generali e quelle speciali della direzione locale della colonia;

5° in genere disimpegno di tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalle funzioni che riveste.

Il vincitore del concorso dovrà raggiungere la residenza entro trenta giorni dalla data della nomina.

Foggia, 1° gennaio 1920.

Il prefetto: FRANZÈ.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 2 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente DI PRAMPERO
e poi del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Il nostro illustre presidente esprime per mio mezzo il rammarico di non potere, a causa di lieve indisposizione, presiedere oggi la seduta.

Intanto godo di assicurare subito il Senato che le notizie di oggi ci confortano a ritenere breve assai la privazione della preziosa presenza del nostro capo. (Bene!).

Onorevoli colleghi,

La viva trepidazione dalla quale sono compreso nel salire per la prima volta questo alto seggio, sia di spinta alla vostra bontà per accordarmi quel benevolo compatimento che faccia astrazione da ogni possibile confronto.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Sunto di petizioni.

FRASCARA, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Comunica che sono giunti al Senato telegrammi di municipi e di associazioni dell'Istria, riguardanti la questione adriatica.

La Presidenza li ha comunicati alla Commissione delle petizioni a termini del regolamento.

Annuncio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla presidenza una proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero di Cambiano, Mazziotti, Raccuini, Rebaudengo, Sili e Sinibaldi.

A norma dell'art. 90 del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici affinchè ne autorizzino la lettura.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Fili Astolfone ha presentato le sue dimissioni da membro della Commissione per le petizioni.

Si procederà alla votazione per sostituirlo in una delle prossime sedute.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti del Senato rumeno e della Dieta polacca al voto di simpatia e di fratellanza emesso dal Senato nell'ultima riunione.

Comunica anche i ringraziamenti delle famiglie dei senatori Bastogi e Castelli, del sindaco di Bari e del commissario straordinario di Venezia per le commemorazioni dei senatori Bastogi, Castelli e Balenzano, e per le condoglianze inviate.

Messaggi.

PRESIDENTE. Legge un messaggio del sottosegretario di Stato per gli affari esteri per invio di documenti diplomatici sugli accordi italo-francesi del 1900 e 1902; un messaggio del ministro del tesoro per invio di due esemplari della relazione sul lavoro compiuto dal Banco di Napoli nell'anno 1918 circa il servizio dei risparmi degli emigrati italiani.

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del ministro delle finanze in data 11 gennaio 1920 con cui si trasmette un decreto Reale autorizzante il ritiro di tre disegni di legge che riguardano modificazioni alla legge 1° marzo 1886, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunica che durante la sospensione delle sedute, sono state presentate alla Presidenza, dai rispettivi uffici centrali, le relazioni ai disegni di legge portati all'ordine del giorno.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,

Breve, violenta malattia ci tolse, il 12 gennaio u. s., l'amato collega Augusto Scaramella-Manetti, e la sua scomparsa ne lascia ancora increduli, tanto simpaticamente consueta era la sua presenza fra noi.

Nato ad Arsoli il 17 marzo 1853, di modesta famiglia, egli fu, in tutta la sua vita operosa, la più completa giustificazione del motto: volere è potere.

Vero esempio di *self-made man*, egli, in virtù del lavoro costante, delle chiarezza ed avvedutezza della mente, seppe acquistare, assieme ad una fortissima posizione finanziaria, una grande autorità nella rappresentanza del Lazio, i cui interessi legittimi ebbero sempre in lui un valido difensore.

Giovanissimo, entrò nell'amministrazione Torlonia e si rivelò subito un sapiente organizzatore nella coltivazione delle terre bonificate. E per l'agricoltura ebbe sempre fervido amore e sapienza d'iniziative: opera sua può dirsi la scuola pratica d'agricoltura da lui presieduta per lungo tempo, e, quale benemerito dei progressi della coltivazione intensiva e razionale, guadagnò tra i primi la medaglia d'oro al merito agricolo.

Iniziò la sua vita pubblica colla elezione a consigliere provinciale pel mandamento di Arsoli ed appartenne per diciassette anni all'amministrazione provinciale, cui dedicò opera assidua. Dal 1888 al 1891 fu capo dell'amministrazione ospedaliera di Roma; fu anche presidente dell'amministrazione del brefotrofio e del manicomio.

Il collegio di Subiaco lo elesse suo rappresentante in Parlamento per la 18ª legislatura e lo riconfermò costantemente per altre quattro; ed anche a Montecitorio egli seppe far valere le sue qualità occupandosi molto degli interessi della Provincia romana, del commercio e dell'agricoltura, e guadagnandosi vive simpatie.

Assai reputato e popolare, per le sue solide qualità di finanziere, e per le sue doti personali, nel mondo commerciale romano, fu per moltissimi anni presidente apprezzato e autorevole della Camera di commercio del Lazio, ed in tale carica molto contribuì alla soluzione di non pochi problemi concernenti la capitale, al cui benessere dedicò sempre cure amorose.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore, ed anche fra noi portò quella bontà schietta, quel carattere gioviale, quella modestia impareggiabile che costituivano uno dei suoi pregi più simpatici.

Scompare con lui una forte tempra, una operosità alacre e fattiva: in lui la regione Laziale perde uno dei suoi più autorevoli rappresentanti, uno dei suoi figli più amorosi e benemeriti.

Vadano alla famiglia desolata le vive condoglianze del Senato. (Bene!).

Il 21 gennaio scorso si spegneva, dopo lunga, tormentosa malattia, sopportata con sereno stoicismo, il conte Pier Desiderio Pasolini.

Di nobilissima famiglia romagnola, egli era nato il 22 settembre 1844 nella villa della Coccolia, presso Ravenna, dal conte Giuseppe, uomo politico insigne, ministro liberale di Pio IX, poi senatore del nuovo Regno d'Italia, ministro degli affari esteri e infine presidente della nostra Assemblea nel 1876, poco prima che la morte lo cogliesse, ancor vegeto.

Il conte Pier Desiderio, educato nelle idee morali e politiche del padre, ne mantenne integre le tradizioni, non solo nella vita privata, ma anche nella pubblica.

Studiò legge all'Università di Bologna e poi seguì il genitore nei viaggi da lui fatti in Inghilterra e in Francia, dai quali la sua mente aperta ed il suo acuto ingegno di osservatore trassero nuovo alimento.

Reduce in patria, anzichè oziare come il cospicuo censo gli avrebbe permesso, preferì gli studi sovrattutto storici, dei quali fu valente cultore - sì da legare il suo nome al loro rifiorire in Italia - pur interessandosi vivamente dei problemi sociali, del miglioramento dell'agricoltura e del benessere delle classi agricole romagnole, le cui sorti seguì poi sempre con amore; basti ricordare il suo coraggioso discorso sulle condizioni dei braccianti nelle Romagne, pronunciato in quest'aula il 20 giugno 1890, nella discussione sul bilancio dell'interno.

Nel corso della XV Legislatura entrò alla Camera dei deputati, come uno dei rappresentanti, a scrutinio di lista, del collegio di Ravenna, dei cui interessi si era già con amore occupato nelle Amministrazioni locali.

Fu assiduo ai lavori della Camera elettiva, come lo fu poi a quelli della nostra assemblea, in cui entrò il 26 gennaio 1889 e dove, specie nei primi anni, partecipò ad importanti discussioni, soprattutto sui bilanci.

Tratto nobilissimo del suo carattere fu il grande culto degli affetti famigliari, e n'è prova un gentile episodio: ogni qualvolta, anche negli ultimi tempi, egli veniva in Senato, si recava a meditare, sia pur per qualche momento, innanzi al busto marmoreo del padre.

E del resto anche alla vita di scrittore egli si iniziò spinto anzitutto dall'affetto verso la madre, prematuramente scomparsa: il suo volume di memorie su « La contessa Antonietta Pasolini » è un caldo tributo d'amore all'amatissima defunta. Delle memorie della sua città insigne, Ravenna, per tanti secoli centro della vita politica italiana, dei rapporti tra Ravenna e Venezia, e dei fasti delle principali famiglie ravennati, compresa la sua, di cui scrisse le vicende dal 1200 in poi, trattano le sue monografie storiche giovanili.

Ma la prima opera che fece noto al mondo letterario il suo nome è il volume « Giuseppe Pasolini » in cui egli illustrò la lunga, esemplare ed operosa vita politica del padre, col sussidio di preziose memorie e di documenti assai rari, che rendono tale libro fonte indispensabile per la storia del nostro Risorgimento. Tale opera meritò di essere tradotta in inglese ed ebbe l'onore di quattro edizioni, l'ultima delle quali fu pubblicata nel 1919, accresciuta di nuovi documenti, dalle infaticabili amorose ricerche dell'autore.

I suoi scritti successivi furono, come già erano i precedenti, principalmente di storia locale, genere nel quale fu veramente maestro e che seppe spogliare di quelle ampollosità, di quelle divagazioni, di quella vanità campanilistica ch'erano, può dirsi, generali a tutti gli scritti con cui storiografi d'ogni regione avevano negli ultimi secoli voluto illustrare le glorie della propria contrada. Anche in questo campo, per felice acutezza di giudizi, per serietà di documentazione, per piacevolezza di stile, si rivelò maestro.

Nel volume sui *Tiranni di Romagna e i Papi del Medio Evo*, scritto su consiglio di Marco Minghetti, egli illustrò quel periodo drammatico ed interessante della nostra storia.

Ma la sua opera storica di maggior mole ed in cui più rifulgono le sue doti, sono i tre volumi su *Caterina Sforza*, la gentil donna guerriera del Rinascimento, simbolo dell'energia italica, ammirazione dell'Europa. In questo lavoro, per abbondanza di documenti, raccolti dall'autore a costo di spese ingenti e di viaggi anche all'estero, per sagacia di psicologo e di indagatore, ben può dirsi che, oltre a darci un'opera fondamentale per la storia del Rinascimento, il Pasolini mostrò di possedere in sommo grado le doti necessarie allo storico, ed ebbe il meritato onore di vedere la sua opera tradotta in diverse lingue.

Ma la profonda originalità del suo spirito si rivelò, forse ancor più che nelle sue opere propriamente storiche, nel difficile genere del *saggio storico*, in cui la sua vasta dottrina e la sua potenza sintetica gli permisero di emulare gli *essayists* stranieri più celebri.

Negli anni secolari egli, con mirabile volo di fantasia, congiunta a storica fedeltà, ci dà, in una serie di suggestivi capitoli, il quadro della storia delle generazioni succedutesi nei diciannove secoli dell'èra volgare.

Nel volume « Ravenna e le sue grandi memorie » egli illustra da storico e da poeta, in dodici saggi, le grandi figure che ebbero in Ravenna dimora e la cui storia è connessa con quella della città tanto amata, da Cesare a Teodorico, da Dante a Byron, da Napoleone a Garibaldi. Purtroppo la morte ha interrotto una terza serie di saggi, cioè i ritratti delle grandi donne che ebbero attinenza con la storia ravennate, da Galla Placidia ad Annita Garibaldi

Nè meritano di esser taciuti gli scritti puramente letterari, come quello sui « Genitori di Torquato Tasso » e la « Introduzione al Trattato dell'amore umano » di Flaminio Nobili, postillato da Torquato Tasso. Egli fu un vero umanista, nel senso più alto, più bello della parola: in lui il sapere non era vana erudizione, ma perfezionamento ed appagamento dello spirito.

Ben può dirsi di lui esser egli stato un gentiluomo del Rinascimento, un continuatore delle tradizioni del gran signore italiano: spirito illuminato, aperto a tutto ciò ch'è bello e nobile ed atto ad ingentilire la vita, pronto ad ogni opera benefica, arguto e mite insieme, quale si rivelava nella privata, affascinante conversazione. Come uomo, come cittadino, come scrittore, egli merita di restare nella memoria di tutti gli italiani.

Il Senato lo piange amaramente ed invia commosse condoglianze alla sua famiglia ed alla città nobilissima che gli diede i natali. (Benissimo!).

Il 21 gennaio si è anche spento in Roma il marchese Andrea Carlotti. Nominato senatore il 6 ottobre u. s., era venuto alla capitale per prestare giuramento, ma non potè farlo essendo stato colto immaturamente dalla morte.

Era nato il 17 maggio 1864 a Verona, da una delle più antiche e nobili famiglie di quella città, i marchesi di Riparbella: suo padre, Alessandro, anch'esso senatore, primo sindaco di Verona italiana, morì quand'egli aveva appena tre anni.

Uomo di viva intelligenza, e di larghissima cultura, sovrattutto classica, aveva conseguito due lauree, in giurisprudenza ed in lettere. Entrato a 25 anni in diplomazia, fu dapprima addetto a Pietroburgo, poi a Costantinopoli, indi a Vienna, con l'ambasciatore Costantino Nigra, che molto l'apprezzava. Dopo essere stato segretario particolare del ministro degli esteri, tornò nel 1897 come segretario di legazione a Costantinopoli, poi nel 1904 fu trasferito a Vienna, col titolo di consigliere, e nel 1905 con credenziali di ministro plenipotenziario a Cettigne.

L'anno seguente tornò a Roma, quale capo di Gabinetto dell'allora ministro degli affari esteri, ora nostro presidente, e nel 1908 fu nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario e destinato ad Atene, ove rimase fino al 1913; in tale anno fu, con credenziali di ambasciatore, inviato a Pietrogrado. Ivi si trovò allo scoppio della guerra europea, e fu tra i primi nostri rappresentanti all'estero a convincersi tosto della ineluttabilità dell'intervento dell'Italia, intervento al quale efficacemente cooperò.

A Pietrogrado rimase fino allo scoppio della rivoluzione bolscevica; nel novembre 1917 andò ambasciatore a Madrid.

Da poco collocato a riposo col grado di ambasciatore onorario, il laticlavio era stato meritata ricompensa al diplomatico colto e attivissimo, che aveva in tanti paesi d'Europa saputo tener alto il prestigio e tutelare gli interessi d'Italia.

Vada alla sua memoria il compianto cordiale del Senato (Bene!).

L'ultimo di dello scorso gennaio moriva in Torino il senatore avv. Giuseppe Taglietti, primo presidente di Corte di cassazione a riposo.

Nato il 16 agosto 1841 in Asti, entrò a 23 anni in magistratura, iniziando la sua carriera che doveva essere così brillante, da uditore in Torino; ed in Piemonte, tranne brevi periodi, sempre rimase.

Nel 1900 consigliere della Corte di cassazione di Torino, fu nel 1907 nominato procuratore generale di quella Corte d'appello e nel 1909 primo presidente. Due anni dopo venne promosso procuratore generale di quella Corte di cassazione e nel 1915 primo presidente.

Fu membro per vari anni del Consiglio superiore della magistratura e della Suprema Corte di disciplina, e fu socio d'onore del Comitato di difesa dei fanciulli.

Per l'integrità del carattere, la coltura e l'intelligenza, il suo nome era circondato di altissima fama.

La larghezza e modernità delle idee, l'acutezza delle osservazioni, la forma aristocratica ed elegante, unite alla facondia dell'eloquio, rendevano apprezzatissimi i suoi discorsi inaugurali.

Colpito dai limiti di età, venne collocato a riposo nel 1916, e la sua uscita dalla magistratura fu seguita dal vivo rammarico della Curia e del Foro piemontese, le cui nobili tradizioni aveva mantenuto sì altamente, e che nutrivano per lui profonda stima e rispetto.

Il 16 ottobre 1916 era stato nominato senatore e, quando le condizioni di salute glielo permettevano, prendeva parte alle sedute del Senato.

Vada alla sua memoria il nostro reverente saluto ed alla sua famiglia giungano le nostre commosse condoglianze. (Bene!).

SILI. A nome di molti colleghi si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Scaramella-Manetti.

Accenna alle benemerenze di lui nel mondo politico, nell'Amministrazione provinciale, nelle Opere pie e nella Camera di commercio.

Propone che il Senato invii le sue condoglianze alla famiglia (Approvazioni).

RASPONI. Dichiara che si sente commosso nel prendere la prima volta la parola per compiere un doloroso dovere.

Lunga famigliarità e tenero affetto lo unirono a Pier Desiderio Pasolini, che fu il più puro simbolo dello spirito della Romagna e deve essere ricordato per la sua buona e sacra memoria. Accenna ai principali avvenimenti della sua vita, ricca di elettissime doti di semplicità, di modestia e di bontà. Passa in rassegna le opere storiche del Pasolini, notandone i pregi e la larga meritata diffusione.

Illustra la sua operosità in seno all'Accademia dei Lincei e nel Senato, dove frequentemente fece udire la sua parola autorevole. Termina accennando al profondo affetto che portava alla sua famiglia ed alla sua città, alle quali propone si inviino le condoglianze del Senato (Vivissime approvazioni).

ZAPPI. Si associa alle nobili parole dette dall'onorevole presidente e dal senatore Rasponi in onore del senatore Pasolini, ma non può esimersi, egli, che lo ebbe graditissimo ospite nella sua città, dal ricordare in Senato il profondo cordoglio che la sua morte ha suscitato nella città di Imola. Il Pasolini si servì della sua fortuna principalmente per alleviare le pene ed i disagi dei più bisognosi.

Oltre ad esercitare questo nobile ufficio egli coltivò assiduamente per tutta la sua vita le ricerche storiche, non per rimpiangere il passato, come alcuni dissero, ma traendo dai suoi studi la sicura convinzione che l'umanità sempre procede verso più nobili destini. Si associa alla proposta del senatore Rasponi perchè siano inviate condoglianze alla famiglia.

MALVEZZI. Fu anch'egli intimo ed affettuoso amico del senatore Pasolini.

Dopo la voce di Ravenna e di Imola, è bene che sia oggi ascoltata la voce di Bologna, che fu il suo prediletto centro di studi. Egli non cessò mai di aver sicura fede, fin sul letto di morte, nell'avvenire d'Italia e in questa sua fiducia volle confermare l'amico pochi giorni prima di rendere l'ultimo respiro.

Si associa alla proposta di presentare alla famiglia Pasolini le condoglianze del Senato. (Approvazioni).

DORIGO. Porta il sua revente saluto alla memoria del senatore Andrea Carlotti. Ricorda la suo domestichezza con l'insigne grecicista Fraccaroli e la sua consuetudine di studio, al quale egli dedicava ogni momento che gli fosse lasciato libero dalle cure diplomatiche.

Propone che si inviino condoglianze alle città di Verona ed alla sorella (Bene).

BOLLATI. Collega del marchese Carlotti sin dall'inizio della sua carriera, ebbe campo di apprezzarne le alte doti dell'intelligenza e di carattere e la signorilità di modi che gli permisero di rappresentare degnamente l'Italia all'estero. Si associa alla proposta d'inviare condoglianze alla famiglia ed alla città di Verona. (Bene).

ROSSI TEOFILO. Legato da lunga consuetudine di amicizia al senatore Giuseppe Taglietti, si associa alle nobili parole con le quali il presidente ha voluto commemorarlo.

Il Taglietti fu un forte ingegno ed un grande carattere; fu uomo notevole per l'integrità della vita. In lui mai venne meno il culto per due alti ideali: l'ufficio e la famiglia, ai quali diede tutti i palpiti del suo ingegno.

Voglia il Senato esprimere le sue condoglianze alla famiglia dell'estinto (Approvazioni).

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria e degli approvvigionamenti. Si associa in nome del Governo alle parole pronunziate dal presidente e dal senatore Siij in memoria del senatore Scaramella-Manetti, la cui scomparsa lascia un profondo dolore per l'operosità con cui l'estinto promosse gli interessi dell'agricoltura e commercio.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Pier Desiderio Pasolini portò degnamente il nome illustre della sua famiglia e adempì con solerzia all'ufficio di senatore. Egli lascia chiare ed imperiture orme nella nostra letteratura; fu proprietario di campagne operoso, conscio della funzione della proprietà nei tempi moderni.

Il Governo si associa al tributo di rimpianto che il Senato ha espresso per l'illustre estinto.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Si associa all'elogio che è stato fatto delle nobilissime qualità di Giuseppe Taglietti, di cui il Senato rimpiange la scomparsa.

L'oratore ebbe una lunga consuetudine col senatore Taglietti negli ultimi quindici anni delle sue funzioni di magistrato.

Ne ricorda la luminosa carriera e dice che egli continuò l'altissima tradizione degli insigni giureconsulti torinesi.

Nel senatore Taglietti si poteva ammirare l'austera figura del vero magistrato, che non ha altro ideale o scopo alla sua attività che il servire amorosamente la giustizia.

Manda alla sua memoria un reverente saluto, e si associa alla proposta di inviare alla famiglia del defunto l'espressione del rimpianto del Senato. (Bene).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non potrebbe aggiungere nulla a quanto è stato detto in lode del senatore Carlotti.

Egli ebbe occasione di affidargli delicate missioni, nelle quali potè riconoscere tutto il tatto, l'onestà e l'abilità diplomatica, di cui l'estinto diede sempre prova.

Il ricordo del Carlotti rimarrà sempre vivo come quello di un uomo che ha bene meritato della sua patria. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Sarà sua cura di dar corso alle proposte fatte dagli oratori.

Svolgimento dell'interrogazione del senatore Mazziotti al ministro dei lavori pubblici circa i suoi intendimenti rispetto alla concessione dei servizi automobilistici pel trasporto di merci e derrate, massime in località prive di linee ferroviarie.

PRESIDENTE. Dà facoltà al ministro dei lavori pubblici di rispondere all'interrogazione del senatore Mazziotti.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. L'interrogazione del senatore Mazziotti riguarda un problema importantissimo per il nostro paese.

Il Governo ha provveduto all'organizzazione ed allo sviluppo di una vasta rete di servizi automobilistici per viaggiatori; ma non ha potuto finora prendere eguali provvedimenti per il trasporto delle merci, il quale forma tuttora oggetto di speciali studi nel Ministero dei lavori pubblici.

Vi è una legge, si potrebbe obiettare, la quale obbliga lo Stato a sussidiare i servizi automobilistici misti pel trasporto dei viaggiatori e delle merci; ma, quando si pensi che la quasi totalità dei sussidi, di cui il Ministero può disporre, è assorbita dai servizi per i viaggiatori, si vede facilmente che resta una fonte assai limitata per attingervi i fondi necessari al sussidio dei servizi pel trasporto delle merci.

D'altra parte, i tentativi di cumulare il servizio dei trasporti viaggiatori con quello delle merci, hanno dato risultati non confortanti, perchè il trasporto delle merci ha bisogno di molta libertà.

Abbiamo circa 60 linee di servizi automobilistici pel trasporto delle merci, senza alcun sussidio di Stato; servizi fatti da appaltatori di servizi per viaggiatori.

Il Governo segue con interessamento e simpatia questi sforzi, e si chiede se la vittoria in questa battaglia tra il sussidio governativo e la libertà dell'iniziativa privata per il trasporto automobilistico delle merci, sarà definitivamente per questa ultima, mentre si va verificando, per ciò che riguarda i servizi per i viaggiatori, che le Società esercenti hanno offerto di attuare delle linee senza sussidio.

Gli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici sono d'avviso che la vittoria sarà per la libera esplicazione dell'attività privata, debitamente sorvegliata e garantita dal Governo.

Mentre però si fanno questi esperimenti, non si possono chiudere gli orecchi ai lamenti di regioni, prive di ferrovie e di tramvie specialmente nel mezzogiorno e nelle isole, le quali reclamano l'intervento integratore dello Stato.

In tale condizione di cose il Governo fa il suo dovere studiando i provvedimenti da prendersi per dare incremento ai servizi automobilistici per il trasporto delle merci.

E pensa di potere, dopo i necessari esperimenti, dare un contributo in relazione al movimento per vettura-chilometro. In questo senso egli presenterà un disegno di legge al Parlamento.

MAZZIOTTI. È lieto che il ministro abbia riconosciuto l'importanza del problema sollevato con la interrogazione, ma non può dichiararsi soddisfatto delle conclusioni, alle quali è venuto.

Crede che il trasporto delle merci abbia maggiore importanza di quello dei viaggiatori, e non comprende come si voglia largheggiare per questi e nulla concedere a quelle.

Il problema del trasporto delle merci ha una particolare importanza pel Mezzogiorno e per le Isole, regioni prive o poco dotate di linee ferroviarie o tramviarie: onde non si comprende una diversità di trattamento, per le linee automobilistiche in servizio dei viaggiatori e quelle in servizio delle merci.

Il ministro ha parlato di studi pei provvedimenti; ma egli deve ricordare che vi sono già disposizioni legislative; vi è la legge 9 maggio 1912.

Non desidera che si facciano nuove spese; ma non comprende il diverso trattamento tra il servizio per i viaggiatori e quello per le merci, mentre quest'ultimo servizio è così necessario per il Mezzogiorno.

Non può dichiararsi soddisfatto e si riserva di convertire in interpellanza la sua interrogazione.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Egli ha la paternità della legge 9 maggio 1912 la quale, purtroppo, non ha potuto avere esecuzione finanziariamente, perchè la maggior parte della somma sussidi è data ai servizi per viaggiatori; quindi resta un margine abbastanza limitato.

Per il trasporto automobilistico delle merci occorre una completa organizzazione, al fine di attuare la concentrazione delle merci e la rapida distribuzione di esse.

Sono in corso degli esperimenti e il Governo provvederà anche per linee eccezionali nel mezzogiorno.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interrogazione.

Presentazione di disegni di legge.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Presenta alcuni disegni di legge per conversione in legge di decreti-legge relativi ai servizi del suo ministero.

Per lo svolgimento delle interpellanze all'ordine del giorno.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura della seguente interpellanza del senatore Di Brazzà:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro delle poste e telegrafi per sapere:

1° quali misure abbia preso o intenda prendere al più presto contro quegli impiegati, già scioperanti, i quali, rientrati in servizio, hanno tenuto, in particolar modo verso le signorine non scioperanti, un contegno veramente inqualificabile;

2° se sia vero che egli intenda pagare agli scioperanti le giornate di sciopero; ciò che non farebbe che favorire i futuri scioperi ».

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Vorrebbe pregare il Senato di rinviare la discussione dell'interpellanza del

senatore Di Brazzà e delle altre due interpellanze iscritte all'ordine del giorno, alla seduta di lunedì della prossima settimana (Commenti), in principio di seduta, affinchè possano avere il maggiore svolgimento.

Crede che la discussione non soffrirà del ritardo.

Le interpellanze riguardano non solo l'indirizzo politico del Governo, ma anche una questione che esce dalle presenti contingenze politiche, cioè la condotta del Governo negli scioperi degli impiegati delle pubbliche Amministrazioni.

La situazione presente esige fermezza, decisione e volontà (Commenti e rumori). Egli sentirà i consigli che gli saranno dati durante la discussione.

Se chiede oggi un rinvio, è perchè vuole rispondere ponderatamente ed esaurientemente, dopo avere avuto elementi di fatto e giudizi, che ora gli mancano. Prega il Senato di non avere impazienza, e di consentire al rinvio. (Commenti vivissimi).

DI BRAZZÀ. Il Governo ha voluto evitare oggi la discussione sui gravi avvenimenti che hanno turbato il paese. Non gli contesta la libertà della sua decisione, ma anch'egli ha la libertà di esprimere la sua disapprovazione pel modo, secondo lui, poco riguardoso col quale il Governo ha trattato il Senato. (Bene!).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Crede di non aver mancato di riguardo al Senato, nè di volere sfuggire alla discussione Ha esposto i motivi che lo hanno indotto a chiedere il rinvio necessario, se il Senato vorrà fare una larga discussione.

CALISSE. Lo scopo della sua interpellanza era quello di esaminare profondamente le questioni a cui hanno dato luogo gli scioperi recenti.

Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio consente al rinvio.

ROLANDI RICCI. A nome anche degli altri senatori firmatari dell'interpellanza presentata dal senatore De Cupis, aderisce anche egli al rinvio.

(Il rinvio è approvato).

La seduta è sospesa alle ore 17.

Presidenza del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

La seduta è ripresa alle ore 17,15.

Discussione del disegno: « Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile » (N. 7-*A*).

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BETTONI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Accenna ai precedenti legislativi del presente disegno di legge ed osserva che quando furono concluse a Parigi le condizioni della pace, fu sentito il bisogno di proteggere i cittadini italiani contro il vizio organico della nostra legislazione che, pur ispirandosi a concetti nobilissimi, apriva troppo la porta alle sentenze straniere. Nessun avvocato oserà dire che sia possibile ottenere in qualsiasi Stato straniero la esecuzione delle sentenze italiane, mentre invece non v'è sentenza straniera che non possa diventare esecutiva in Italia col semplice procedimento del cosidetto giudizio di delibazione. Era indiscutibilmente urgente regolare la materia in quel periodo di tempo in cui si concludeva il trattato di pace, e perciò il Governo emanò il decreto-legge che oggi si discute, e che differisce ben poco dal progetto approvato dal Senato.

All'Ufficio centrale del Senato è sembrato necessario di presentare un emendamento solo al paragrafo 3. Crede che sia difficile applicare con sicurezza in Italia una legge formale straniera, o per la forma stessa dell'atto, o per le formalità relative all'esecuzione dell'atto.

Devesi inoltre notare che i giudici stranieri sono molto di manica larga quando si tratta di riconoscere la validità di atti compiuti contro stranieri.

Il giudizio si svolge quasi sempre in contumacia e questa contumacia basta per lo più a stabilire la connivenza del convenuto, il quale è spesso condannato senza alcuna garanzia.

Viene poi la sentenza; si domanda la delibazione di questa sentenza straniera ottenuta in contumacia, ed essa è portata innanzi al giudice italiano il quale deve darle l'esecutorietà. Ora la contumacia può essere un fatto normale in condizioni normali, ma è poco probabile che sia tale, quando si tratta di dover dare esecuzione ad una sentenza di condanna a carico del contumace stesso.

Chi domanda l'esecutorietà di una sentenza in Italia trova facilmente il modo di procurarsi questa contumacia.

Perciò il decreto-legge propone al paragrafo terzo: « Se il convenuto già contumace avanti l'autorità giudiziaria straniera, non comparisce avanti la Corte d'appello e la citazione non gli è stata notificata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere conceduta ».

L'Ufficio centrale del Senato ha avuto degli scrupoli, che risalgono all'antica corrente di debolezze, che appunto con la presente legge si vogliono fare scomparire. Tuttavia, pur avendo compreso il valore pratico e giuridico di questa disposizione, ha aggiunto che « sarà ammessa l'opposizione alla sentenza della Corte, di che nell'art. 474 del Codice di procedura civile, ancorchè la citazione fosse stata rinnovata ».

Ora non gli sembra opportuno che in occasione di questo decreto-legge si debba riformare in via occasionale una disposizione del Codice di procedura civile. Il nostro liberalismo internazionale giuridico ha goduto di così scarsa reciprocità che non è affatto il caso di continuare a tenerlo sugli altari. Inoltre il decreto-legge è in vigore dal luglio scorso e può già avere avuto qualche caso di applicazione, perciò non è opportuno mutare nuovamente una disposizione che darebbe indizio di instabilità di giudizio e farebbe cattiva impressione all'estero. Conclude pregando l'Ufficio centrale di non insistere nel suo emendamento.

Quanto poi allo spostamento del paragrafo 3°, che diverrebbe parte del capitolo 8°, non ha alcuna difficoltà di accettarlo.

GAROFALO, relatore. L'Ufficio centrale è disposto a mantenere il testo del disegno di legge, come è stato presentato dal Governo.

Il ministro guardasigilli ha esposto le ragioni, per le quali si modifica l'art. 941 del Codice di procedura civile. È inutile che egli le ripeta; basta stabilire che la riforma s'imponeva e che era reclamata da tutti gli scrittori di diritto.

Il progetto di riforma d'iniziativa del Senato era già stato approvato dalla Commissione della Camera dei deputati, e ritorna al Senato, sotto altra forma, soltanto in seguito allo scioglimento della Camera elettiva.

Confida che il Senato darà voto favorevole al disegno di legge, il quale sottrarrà il giudice italiano alla condizione umiliante di essere obbligato a sanzionare qualunque assurdità ed ingiustizia contenuta in una sentenza straniera.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Ringrazia l'Ufficio centrale della sua adesione. Egli credette di presentare subito all'inizio della nuova legislatura questo disegno di legge al Senato, confidando di averne la sollecita approvazione; e si augura che l'altro ramo del Parlamento abbia ad approvarlo con eguale sollecitudine; tanto più che il disegno di legge ha già avuto la sanzione della Commissione della Camera dei deputati che lo esaminò nella passata legislatura.

PRESIDENTE. Mette ai voti il paragrafo 8° dell'articolo unico, come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

È approvato.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. (N. 1-*A*).

PRESIDENTE. Chiede al ministro guardasigilli ed all'Ufficio centrale se credano di poter iniziare la discussione di questo disegno, senza la presenza del relatore il quale è ammalato.

GAROFALO, presidente dell'Ufficio centrale. È disposto ad assu-

mere le funzioni del relatore, ma, qualora vi fossero degli emendamenti si troverà costretto a chiedere che il seguito della discussione sia rimandata.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Consente che si inizi la discussione.

PRESIDENTE. Chiede al ministro guardasigilli se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

MORTARA. Accetta.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge, nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. All'art. 1 propone che al primo paragrafo ove è detto: «La indicazione s'intenderà riferita all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicata la presente legge », si dica invece «La indicazione s'intenderà riferita al trentesimo giorno da quello ecc. ».

GAROFALO, presidente dell'Ufficio centrale. Accetta.

L'art. 1 così emendato è approvato.

Tutti gli altri articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Sui lavori del Senato.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari del culto. Per l'assenza del presidente del Consiglio, propone che la discussione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919 che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sia rimandata a domani.

(Il Senato consente).

Annunzio d'interpellanze e di interrogazioni.

BETTONI, segretario, dà lettura delle seguenti domande d'interpellanze:

« Il sottoscritto preoccupato delle gravi conseguenze che, specie nei riguardi dell'ordine pubblico, deriveranno dalla disorganizzazione dei servizi di approvvigionamento, interpella il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per conoscere le precise direttive che il Governo intende seguire nel commercio e nella distribuzione dei singoli generi alimentari sottoposti al controllo dello Stato.

« Lucca ».

« Il sottoscritto interpella i ministri di agricoltura e d'industria, commercio e lavoro sul regime adottato per il commercio dell'olio di oliva e sulle illegittime speculazioni che esso ha favorito con danno dei produttori e dei consumatori.

Sinibaldi ».

« I sottoscritti interpellano il ministro dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura per sapere:

1° se ritengano legali alcune disposizioni del decreto Ministeriale 29 dicembre 1919 relativo alla assicurazione contro la disoccupazione e segnatamente gli articoli 1 e 4;

2° quali siano gli intendimenti del Governo relativi al regolamento che dovrà provvedere all'applicazione della legge per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia in ordine alle stesse disposizioni, di cui al numero 1, con speciale riguardo all'agricoltura.

« Bergamasco, Campello, Mazziotti, Di Brazzà, De Novellis, ed altri ».

« I sottoscritti interpellano il ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti colonici.

« Boncompagni, Cencelli, Eoina ed altri ».

Dà lettura poi delle seguenti interrogazioni:

« Al ministro della istruzione pubblica per sapere se non creda opportuno di prescindere dalla circolare 23 novembre 1919, concernente gli acquisti di pubblicazioni tedesche, edite durante il periodo di guerra, permettendo invece alle biblioteche l'acquisto diretto di tali pubblicazioni, salvo poi a far comprendere nelle indennità di guerra, le spese sostenute per le commissioni librarie alle case editrici germaniche.

« Tamassia ».

« Al ministro di agricoltura per sapere se gli consti che le fabbriche di perfosfati, in attesa degli aumenti di prezzo preveduti per le mutate condizioni del rifornimento di fosforiti, abbiano sospeso completamente la vendita dei perfosfati, privando gli agricoltori della possibilità di cominciare tempestivamente le concimazioni primaverili e se intenda intervenire prontamente per impedire che tale stato di cose si prolunghi con gravissimo danno dell'agricoltura nazionale.

« Sinibaldi ».

« Al ministro di agricoltura per sapere se sia vero che non potremo avere in quest'anno le 600 mila tonnellate di fosfati africani promessici dal Governo francese.

« Pellerano ».

« Al ministro degli affari esteri sul decreto del Governo francotunisino che istituisce uno stato civile proprio, venendo così ad abolire un antico privilegio italiano in Tunisi.

« Pellerano ».

Legge in ultimo le seguenti interrogazioni per le quali è chiesta la risposta scritta:

« Al ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere se l'abrogazione dei decreti Luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, disposta col decreto 25 novembre 1919, n. 2212, sia a ritenersi estensibile ai bilanci delle società anonime agricole che vengono approvati al 31 dicembre 1919, quantunque la gestione dell'anno agrario sia stata chiusa col settembre.

« Sili ».

« Al ministro del tesoro per sapere se, come e quando intenda provvedere alla pensione privilegiata di guerra in favore delle famiglie dei militari dispersi in prigionia o dopo l'armistizio, diritto che non pare garantito e disciplinato dalle norme attualmente in vigore.

« Cannavina ».

Al ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere se non creda che, dopo il decreto del 22 dicembre scorso, relativo alla libertà del commercio dell'olio di oliva, sia arbitrario ed ingiustificato il divieto emanato da alcuni prefetti, dell'esportazione dell'olio fuori il Comune di produzione; divieto che specialmente per i piccoli Comuni paralizza tutto il commercio dell'olio.

De Novellis ».

« Al ministro dell'interno ed al ministro dell'industria, commercio e lavoro per conoscere per quali motivi i prefetti ed i sindaci non provvedano in alcun modo al disboscamento dei generi di prima necessità, che, a conoscenza di tutti, si trovano nascosti su larghissima scala, dovunque, costituendo uno dei principali coefficienti del caroviveri che affama la popolazione.

Tivaroni ».

« Al ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per le quali non sono stati eseguiti in un anno di tempo i lavori necessari ed urgenti a scongiurare i danni delle inondazioni dell'Arno in Pisa e nelle campagne pisane secondo gli affidamenti dati al sottoscritto alla Camera dal ministro dei lavori pubblici con la risposta del 7 marzo 1919 ad una interrogazione dello stesso: e per conoscere quali progetti abbia concretati e quali proposte abbia fatte la Commissione di alti funzionari tecnici di cui fu annunciata la nomina nella risposta medesima ed alla quale fu conferito l'incarico di determinare le direttive a cui deve rispondere il piano di definitiva sistemazione dell'Arno, per preservare la città e la campagna di Pisa da uno spaventoso disastro di cui la recente inondazione ha rilevato il pericolo permanente.

« Queirolo ».

» Al ministro dell'interno ed al ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se sia vero quanto leggesi sui giornali politici, che cioè la monumentale Reggia di Caserta sia stata o s'intenda trasformare in enorme caserma della Regia guardia, occupandone i mi-

gliori appartamenti, tranne, per fortuna, quello Reale, e, nell'affermativa, quale la impreteribile necessità della non decorosa destinazione, e, comunque, quali le misure per conservare i grandi tesori d'arte sparsi in ogni angolo di quell'insigne monumento.

« Cannavina ».

« Desidero d'interrogare l'on. presidente del Consiglio per sapere se il Governo, nell'apparecchiare la difesa nazionale, pur tenendo nel debito conto le altre armi, intenda anteporre a tutte l'arma aerea, come quella che nelle varie sue specie conviene meglio ai nostri bisogni, e vale infinitamente più di quanto costa, perchè ci assicura contro la rinascente e grave minaccia de' velivoli tedeschi; tutela le navi mercantili e la stessa aviazione civile, che dalla sorella maggiore non deve mai essere disgiunta; arriva dove nessun'altra arma può arrivare, « dominando l'aria che non ha limiti, mentre ha limiti il mare » (parole d'altra mia interrogazione letta in Senato il 22 novembre 1918); e, in generale, è anche l'arma meno crudele, spargendo senza paragone più terrore che sangue; e perchè, finalmente, coi progressi incredibili che ogni giorno va facendo, finirà quasi col togliere la naturale esuberanza alla mia vecchia formula: « Sarà padrone della terra, chi rimarrà padrone del cielo ».

« Morandi ».

MORTARA, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Darà comunicazione delle interpellanze e delle interrogazioni ai ministri interessati.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunica che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Salj, Cannavina, De Novellis, Queirolo e Tivaroni, e che, a norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che domani, dopo la seduta, saranno convocati gli uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

La seduta termina alle ore 18,10.

CRONACA ITALIANA

Per il VI Prestito nazionale. — Il lavoro di propaganda, compiuto da cospicue personalità, prosegue sempre più efficace.

La conferenza tenuta l'altro ieri a Trieste da S. E. il sottosegretario di Stato per la marina, on. Soleri, è stato sotto ogni rapporto riuscitissima.

Un'altra conferenza si tenne a Siena sul vitale argomento da S. E. il sottosegretario di Stato, on. La Pegna, presenti le autorità civili, militari e religiose. L'oratore è stato frequentemente e calorosamente applaudito.

A Cagliari, promossa dal comm. Manassero, prefetto della Provincia, tenne, applauditissimo, una conferenza, l'avv. Sarcinelli.

Anche a Tripoli, presenti il governatore e le autorità locali si tenne una conferenza esponendo i vantaggi del prestito, le sottoscrizioni per il quale sono asceso a circa due milioni e 500 mila lire.

Le notizie da tutte le città del Regno sono ottime. A Piacenza si sottoscrissero fino a ieri l'altro 63 milioni, triplicando le sottoscrizioni dei prestiti precedenti. A Genova ammontarono, a tutto il 31 gennaio, a L. 836.339.000.

Necrologio. — Ieri, a Torino, è deceduto S. E. l'avv. Giuseppe Taglietti, ex-primo presidente della Corte di cassazione di Torino, senatore del Regno.

Nato ad Asti nell'agosto del 1841, entrò giovanissimo nella magistratura, coprendovi alte e delicate cariche. Nell'ottobre del 1913 venne nominato per titoli e benemerenze senatore del Regno. Lascia di sè vivo rimpianto, specialmente nell'alta magistratura, dov'era riverito e stimato.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 1. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

Nei circoli autorizzati della conferenza si dichiara che il Governo francese non ha affatto modificato l'attitudine presa in conformità delle decisioni del Consiglio supremo del 20 gennaio scorso. Tale decisione del resto era stata adottata in seguito alla nota dell'on. Nitti e in pieno accordo con lui. Il signor Millerand rimane dunque pronto ad eseguire gli impegni sottoscritti dal Governo francese e dal Governo britannico.

Pure astenendosi strettamente da qualsiasi iniziativa, Millerand accoglie tutti i suggerimenti che gli possono pervenire da Roma o da Belgrado nell'interesse di una pronta soluzione della questione adriatica.

ZURIGO, 1. — Si ha da Praga: Un radiotelegramma raccolto a Praga, proveniente da Mosca, reca una dichiarazione del Governo ucraino, nella quale si dice che l'esercito rosso non medita nessun genere di operazioni militari a oriente delle posizioni attuali e che il Governo dei soviet non ha concluso nè con la Germania nè con alcun altro Stato nessun patto ai danni della Polonia.

PARIGI, 1. — È giunto l'ambasciatore di Francia a Roma, Barrère.

WASHINGTON, 2. — I capi repubblicani hanno deciso di intendersi con i democratici allo scopo di presentare nuovamente il trattato di pace in seduta pubblica al Senato la settimana prossima.

PARIGI, 2. — Il *Temps* parlando della questione adriatica e di quella orientale mostra che questi due problemi sono legati fra loro e ritiene che il semplice buon senso indica che l'Inghilterra, la Francia e l'Italia devono necessariamente sentirsi solidali davanti al pericolo orientale. Esse collaborerebbero più facilmente nella questione dell'Adriatico se avessero piena coscienza della solidarietà che le unisce in quella del Levante.

Il *Temps* aggiunge che Inghilterra, Francia e Italia hanno tutte e tre interessi di primo ordine nel levante. Esse governano tutte e tre vasti paesi abitati da mussulmani.

Quando si metteranno d'accordo - continua il *Temps* - per pacificare l'oriente? Quando troveranno, nelle loro discussioni, i migliori argomenti per regolare come si conviene il problema dell'Adriatico?

PARIGI, 2. — Nella conferenza degli ambasciatori il presidente Millerand ha esposto la situazione circa la consegna del carbone dovuto dalla Germania in conformità del trattato e che non è stata effettuata.

La conferenza ha fissato il testo della comunicazione, che sarà fatta probabilmente domani, a Lersner relativamente alla lista dei colpevoli; essa ha poi autorizzato i ministri austriaci delle finanze e dell'approvvigionamento a venire a Parigi per esporre nuovamente le difficoltà della situazione economica.

In seguito alla protesta austriaca contro il mancato sgombero dei Comitati occidentali da parte degli ungheresi la Conferenza ha deciso di affrettare la partenza dei Comitati stessi della Commissione militare, che si trova attualmente a Budapest, incaricata di sorvegliare l'occupazione di questi distretti da parte delle truppe austriache.

Il Consiglio si riunirà nuovamente domani.

PARIGI, 2. — Il presidente della delegazione estone ha indirizzato una lettera a Millerand, presidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri, a proposito delle notizie pubblicate in questi giorni dai giornali francesi circa l'arresto del generale Judenic.

In questa lettera è riportato il seguente dispaccio da Reval del ministro estone degli affari esteri:

Il generale Judenic è stato arrestato dalle autorità militari dell'ex-esercito della Russia del nord-ovest, alle quali è stato tolto dalle nostre autorità, che vigilano sulla sua sicurezza, prima che fosse stata consegnata qualsiasi nota da parte delle missioni estere al Governo estone.

REVAL, 2. — La pace fra l'Estonia e il Governo dei soviet è stata firmata stamane a [illegible], all'una del mattino.